

Allegato parte integrante

DDL concernente "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità"

DISEGNO DI LEGGE

concernente

“Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”

SOMMARIO

Capo I

Finalità e politiche strutturali

- Art. 1 *Finalità*
- Art. 2 *Sistema integrato delle politiche familiari*
- Art. 3 *Politiche strutturali*

Capo II

Interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie

- Art. 4 *Orientamento delle politiche di settore*
- Art. 5 *Sostegni economici per famiglie, nubendi e famiglie numerose*
- Art. 6 *Interventi in favore delle famiglie numerose*
- Art. 7 *Semplificazione amministrativa e accessibilità dei servizi. Assegno familiare*
- Art. 8 *Fondo di garanzia a sostegno delle famiglie*

Capo III

Misure per coordinare i tempi del territorio e favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro

- Art. 9 *Servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia 0-3 anni. Diritti alle famiglie*
- Art. 10 *Coordinamento dei tempi e fruizione degli spazi*
- Art. 11 *Potenziamento degli strumenti di conciliazione dei tempi familiari e tempi di lavoro*
- Art. 12 *Conciliazione famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private*
- Art. 13 *Servizi di prossimità per le organizzazioni*
- Art. 14 *Banche del tempo*
- Art. 15 *Impiego del tempo extrascolastico per giovani durante il periodo estivo*

Capo IV

Trentino distretto per la famiglia

- Art. 16 *Distretto famiglia*
- Art. 17 *Standard qualità familiare e carta dei servizi*

- Art. 18 *Standard di qualità familiare infrastrutturali*
Art. 19 *Certificazione territoriale familiare*

Capo V

Promozione dell'associazionismo familiare

- Art. 20 *Promozione dell'associazionismo familiare*
Art. 21 *Auto-organizzazione delle famiglie per l'innovazione e l'integrazione dei servizi*

Capo VI

Pianificazione, strumenti organizzativi e finanziari

- Art. 22 *Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari*
Art. 23 *Coordinamento delle politiche in favore della famiglia*
Art. 24 *Strumenti di raccordo istituzionale*
Art. 25 *Sistema informativo delle politiche familiari*
Art. 26 *Sportello unico per il cittadino e la famiglia*
Art. 27 *Sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere*
Art. 28 *Utilizzo delle nuove tecnologie*
Art. 29 *Carta famiglia*
Art. 30 *Formazione, ricerca e innovazione*
Art. 31 *Valutazione di impatto familiare*
Art. 32 *Strumenti di coordinamento organizzativo*
Art. 33 *Fondo per la famiglia*
Art. 34 *Disposizioni finanziarie*

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 35 *Disposizioni finali*
Art. 36 *Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge sulle politiche sociali) e abrogazioni*

DISEGNO DI LEGGE
concernente

**“Sistema integrato delle politiche strutturali
per la promozione del benessere familiare e della natalità”**

Capo I
Finalità e politiche strutturali

Art. 1

Finalità

1. La Provincia, le comunità e i comuni valorizzano la natura e il ruolo della famiglia e, in particolare, della genitorialità, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione e promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.

2. Le finalità del comma 1 sono perseguite mediante politiche familiari strutturali che prevengono le situazioni di disagio o ne promuovono il superamento e che sostengono il benessere della famiglia e dei componenti il nucleo familiare. Questa legge promuove tramite il sostegno dei legami familiari, parentali e sociali lo sviluppo di risorse umane relazionali a beneficio della coesione sociale del territorio.

3. Le politiche familiari consistono nell’insieme degli interventi e dei servizi volti a favorire l’assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, a coinvolgere attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo le logiche distrettuali con l’obiettivo di rafforzare il benessere familiare territoriale, la coesione sociale, le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale.

4. Al fine di sostenere e promuovere sul territorio il benessere familiare ed i progetti di vita familiare, la Provincia persegue l’obiettivo di coordinare tutte le politiche settoriali per realizzare il sistema integrato delle politiche strutturali.

5. In attuazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale la Provincia, le comunità e i comuni promuovono il coinvolgimento del terzo settore e dell’associazionismo familiare con l’obiettivo di sostenere e tutelare la specificità della relazione familiare nel quadro più ampio dell’equilibrio del tessuto sociale e comunitario.

6. La Provincia, le comunità e i comuni promuovono la responsabilità sociale dei soggetti pubblici e privati, attivano processi di rendicontazione sociale definendo specifici indicatori capaci di misurare il benessere della famiglia e quindi il progresso economico e sociale territoriale.

7. Le politiche familiari concorrono con le altre politiche allo sviluppo economico del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale e relazionale e la realizzazione del distretto famiglia.

Art. 2

Sistema integrato delle politiche familiari

1. Per la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 1, la Provincia, le comunità e i comuni promuovono l'adozione di politiche organiche e intersettoriali, orientano i propri strumenti di programmazione, indirizzano l'esercizio delle proprie funzioni, adottano criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle proprie politiche.

2. In particolare promuovono azioni volte a:

a) sostenere il diritto delle famiglie allo svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative;

b) agevolare la formazione di nuove famiglie;

c) sostenere la natalità offrendo alle famiglie sostegni economici e un contesto socio-culturale idoneo per consentire loro di non ridimensionare il proprio progetto di vita familiare;

d) sostenere la corresponsabilità dei genitori, in tutte le situazioni della famiglia, negli impegni di crescita e di educazione dei figli riconoscendo l'importanza della maternità e della paternità per lo sviluppo psico-fisico dei figli;

e) sostenere l'attività di cura e di assistenza della famiglia nei confronti dei componenti il nucleo, la rete parentale e amicale;

f) promuovere la partecipazione attiva di cittadini e famiglie, singole o associate, nell'ambito dei principi di solidarietà, sussidiarietà e auto-organizzazione;

g) promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro e della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;

h) valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare indirizzato anche a dare impulso a esperienze di auto-organizzazione;

i) abbattere le disuguaglianze generazionali e favorire lo sviluppo armonico del potenziale umano nonché la transizione all'autonomia nelle giovani generazioni ;

j) promuovere la creazione di reti di solidarietà tra famiglie, amministrazioni pubbliche, terzo settore e altre organizzazioni;

k) realizzare un territorio socialmente responsabile, capace di rafforzare la coesione territoriale e di generare capitale sociale e relazionale per i cittadini e per le famiglie, definito anche tramite l'individuazione di specifici indicatori di benessere;

l) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni profit e non profit, secondo logiche distrettuali, per orientare servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie.

3. Le finalità di cui al comma 1) sono perseguite realizzando il sistema integrato degli interventi che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo, dello sport e del tempo libero, della ricerca nonché degli altri interventi finalizzati ad accrescere il benessere familiare.

4. La Provincia, le comunità e i comuni promuovono la realizzazione di un

sistema integrato delle politiche di prevenzione del disagio per la promozione del benessere delle famiglie.

5. La Provincia, le comunità e i comuni, nell'attuazione degli interventi previsti da questa legge, promuovono le logiche della partecipazione e del coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati nei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione degli interventi.

Art. 3

Politiche strutturali

1. Per le finalità previste dall'articolo 1. le politiche familiari strutturali sono attuate mediante:

a) gli specifici interventi previsti da questa legge;
b) il coordinamento, l'aggiornamento e il potenziamento degli strumenti di intervento previsti dalle politiche settoriali che incidono sul benessere familiare.

2. Le politiche familiari strutturali sono attuate, in particolare, mediante:

a) interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie;
b) misure volte a coordinare i tempi del territorio e favorire la conciliazione tra i tempi familiari ed i tempi di lavoro;
c) interventi volti a realizzare il distretto famiglia tramite l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi resi dalle imprese alle famiglie con figli;
d) il coinvolgimento dell'associazionismo familiare nell'erogazione dei servizi alle famiglie e nell'elaborazione delle politiche strutturali rivolte alle famiglie;
e) la pianificazione degli interventi e dei servizi e l'attuazione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscono un più agevole accesso delle famiglie ai servizi;
f) ogni altro intervento di carattere finanziario finalizzato alla promozione del benessere familiare.

3. I criteri generali per l'attuazione di questa legge sono approvati con deliberazioni della Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Nel rispetto della predetta deliberazione, gli interventi previsti da questa legge sono disciplinati con criteri, modalità e condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, che stabilisce anche i tempi di attivazione di tali interventi. Le agevolazioni e i servizi erogati sono resi, secondo modalità da stabilire nei predetti criteri, nei limiti delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 32.

4. Per gli interventi previsti dagli articoli 5., 6., 7., 8. e 9. trova applicazione, con riguardo al richiedente, quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali). Per gli interventi previsti dagli articoli 5., 6., 7. e 9. si applicano gli istituti della valutazione della condizione economico-patrimoniale secondo quanto disposto dalla legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (Legge finanziaria).

Capo II ***Interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie***

Art. 4

Orientamento delle politiche di settore

1. Nella determinazione delle proprie politiche settoriali la Provincia, le comunità e i comuni sostengono i progetti di vita dei nubendi, delle giovani coppie e delle famiglie con figli.

2. Le finalità del comma 1 sono perseguite, in particolare:

a) nella concessione delle agevolazioni previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica, con particolare riferimento al canone moderato;

b) nella concessione delle provvidenze previste dalla normativa provinciale in materia di politiche sociali con particolare riferimento agli interventi di sostegno economico indirizzati ai soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo.

3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni a beneficio dei figli, sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i minori o maggiorenni a carico legati al richiedente o al suo coniuge da un rapporto di filiazione, affiliazione, adozione, tutela, affidamento o affidamento congiunto; ai medesimi fini, le politiche di settore prevedono criteri e modalità per consentire a entrambi i genitori, in caso di affidamento congiunto, di richiedere alternativamente l'erogazione della prestazione a beneficio del minore.

Art. 5

Sostegni economici per famiglie, nubendi e famiglie numerose

1. Per favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità e la nascita, la formazione di nuove famiglie, nel rispetto dei singoli progetti di vita sono previsti per i nuclei familiari:

a) la concessione di prestiti consistenti in un'erogazione in denaro senza interessi a favore di nubendi e giovani coppie in relazione a determinate spese;

b) la concessione di un contributo mensile per il primo anno di vita del bambino per le madri e per i padri lavoratori e lavoratrici che decidono di astenersi dall'attività lavorativa; l'intervento è alternativo rispetto alle prestazioni previste dall'articolo 9.;

c) il sostegno delle famiglie numerose secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.;

d) la concessione di un unico assegno familiare in sostituzione delle agevolazioni economiche disciplinate dalle normative di settore tramite la riorganizzazione delle prestazioni e degli interventi erogati dalla Provincia secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.;

e) il sostegno a strumenti di garanzia per favorire la concessione di piccoli prestiti alle famiglie secondo le modalità stabilite dall'articolo 8..

Art. 6

Interventi in favore delle famiglie numerose

1. Per famiglia numerosa si intende la famiglia con almeno tre figli a carico. I servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico e il servizio di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia sono resi con particolari agevolazioni concesse a partire dal terzo figlio. Analogamente si prevede di istituire a favore delle famiglie numerose un ticket sanitario familiare che tenga conto dei carichi familiari.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati ulteriori prestazioni o servizi concessi dalla Provincia o dagli enti locali, secondo le prescrizioni previste dal comma 1. Ove tali servizi siano di competenza degli enti locali la deliberazione è assunta previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

3. La Provincia adegua i finanziamenti erogati ai soggetti che gestiscono i servizi previsti dai commi 1 e 2, in relazione all'incremento di costi conseguenti all'applicazione di tali disposizioni.

4. Le disposizioni previste dal comma 1 costituiscono determinazione di standard o livello minimo di prestazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

5. La Provincia può inoltre concedere un contributo alle famiglie numerose per abbattere i costi connessi ai consumi idrici e energetici, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 7

Semplificazione amministrativa e accessibilità dei servizi. Assegno familiare

1. Le prestazioni e gli interventi concessi a sostegno dei progetti di vita delle famiglie sono ispirate al principio della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi organizzativi e dell'accessibilità dei servizi.

2. Il perseguimento dei fini stabiliti nel comma 1 si attua tramite:

a) la concessione di un unico assegno familiare provinciale in sostituzione delle agevolazioni economiche in materia di trasporto alunni, di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia e di altre agevolazioni previste dalle normative di settore ed inclusivo pure dell'assegno di cui all'articolo 9;

b) la realizzazione dello sportello unico per il cittadino e la famiglia così come disciplinato nel successivo articolo 26;

c) l'utilizzo in forma diffusa delle nuove tecnologie per la pianificazione, l'organizzazione, l'erogazione e la valutazione dei servizi e delle prestazioni.

3. La Provincia adegua la propria struttura organizzativa al fine di erogare i propri servizi in forma coordinata con le prestazioni e gli interventi previsti dalla legge regionale 18 febbraio 2005 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale). Nell'ambito dell'assegno unico possono essere erogate anche provvidenze di competenza degli enti locali, previo accordo con gli stessi.

4. L'attivazione dell'assegno unico ai sensi di questo articolo può avvenire anche gradualmente secondo tempi, criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, che potrà prevedere l'utilizzo dello stesso anche attraverso servizi erogati ai sensi delle normative di settore.

Art. 8

Fondo di garanzia a sostegno delle famiglie

1. Allo scopo di favorire l'accesso a crediti di piccole dimensioni da parte delle famiglie che vivono in condizioni di incertezza economica, la Provincia favorisce la prestazione di garanzie sostenendo l'assunzione dei rischi connessi alla concessione di finanziamenti alle famiglie medesime; promuove l'attuazione di iniziative di formazione sulla gestione del bilancio e dell'indebitamento familiare.

2. Per i fini del comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare finanziamenti, da destinare alla costituzione e all'incremento del fondo rischi, a organismi che li richiedono. Con propria deliberazione la Giunta stabilisce le caratteristiche e i requisiti di tali organismi nonché i criteri, le condizioni e le modalità di accesso al fondo delle famiglie nonché le finalità per le quali è ammissibile il prestito. In caso di una pluralità di richieste la Giunta provinciale, con la predetta deliberazione può scegliere uno o più organismi destinatari dei finanziamenti sulla base di idonea procedura comparativa.

3. I finanziamenti sono assegnati previa stipula di apposita convenzione con l'organismo gestore del fondo secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale. La convenzione può disciplinare, in particolare:

a) l'assunzione dell'obbligo da parte degli organismi di rispettare le direttive della Giunta provinciale di carattere generale per l'erogazione delle garanzie;

b) le modalità di rendicontazione;

c) i casi e le modalità di revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi;

d) le modalità di restituzione alla Provincia, nel caso di scioglimento del soggetto assegnatario dei finanziamenti, del residuo del fondo di garanzia nei limiti delle somme apportate dalla Provincia medesima.

4. L'organismo gestore del fondo si impegna, nell'ambito della convenzione, ad attivare, anche con la collaborazione del privato sociale, attività di formazione e sensibilizzazione delle famiglie sulle problematiche della gestione del bilancio familiare e dell'indebitamento.

Capo III

Misure per coordinare i tempi del territorio e favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro

Art. 9

Servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia 0-3 anni. Diritti alle famiglie

1. La Provincia, le comunità e i comuni assumono come obiettivo il

completo soddisfacimento della domanda di conciliazione delle famiglie tra i tempi familiari e i tempi di lavoro con riguardo ai servizi per la prima infanzia in fascia di età compresa tra 0-3 anni. I predetti enti, nel perseguire il predetto obiettivo, riconoscono l'importanza della corresponsabilità dei genitori negli impegni di crescita e di educazione dei figli promuovendo un'equa ripartizione dei carichi familiari tra i due coniugi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono promossi:

a) la diffusione territoriale, nel rispetto della pianificazione di settore, dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e dalla legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia);

b) la diffusione territoriale del servizio tagesmutter previsto dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia);

c) l'utilizzo di buoni di servizio, anche impiegando gli stanziamenti del Fondo sociale europeo, per l'acquisto di servizi per la prima infanzia erogati dalle organizzazioni accreditate;

d) la diffusione dei progetti di imprenditorialità familiare tramite la promozione delle forme di auto-organizzazione di servizi da parte dell'associazionismo familiare ai sensi dell'articolo 21., comma 3.

3. Il diritto delle famiglie previsto dal comma 1, su richiesta degli interessati, è perseguito mediante la stesura di un progetto di conciliazione familiare nonché mediante la diffusione e la specializzazione della filiera di servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia 0-3 anni indicati nel comma 2.

4. Nel caso in cui il progetto di conciliazione, nel rispetto della pianificazione di settore, non assicuri alla famiglia richiedente il godimento di uno degli strumenti previsti dal comma 2, in ragione dell'indisponibilità del servizio sul territorio, è erogato un assegno economico mensile per dare alle famiglie la possibilità di conseguire servizi di conciliazione alternativi. L'importo dell'assegno tiene conto anche delle provvidenze erogate ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2005 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale). Le famiglie numerose di cui all'articolo 6., su richiesta, possono accedere al sostegno economico previsto da questo comma, anche prescindendo dall'indisponibilità sul territorio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, le attività inerenti il progetto di conciliazione familiare, la gestione dei servizi previsti nel comma 2, lettera d), nonché l'erogazione dell'assegno previsto dal comma 4 sono affidate alla struttura provinciale competente.

6. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4 sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale, coordinando comunque tali interventi con quelli previsti in materia dall'articolo 35, comma 3, lettera c) della legge provinciale n. 13 del 2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento) e con quelli previsti in materia dalla vigente normativa della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol.

Art. 10

Coordinamento dei tempi e fruizione degli spazi

1. La Provincia promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari del territorio, al fine di sostenere i diritti di cittadinanza e le pari opportunità fra uomini e donne, e di favorire attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé la qualità della vita delle persone che risiedono sul territorio provinciale o vi dimorano, anche temporaneamente.

2. L'azione cui al comma 1 è orientata ad assicurare:

- a) la mobilità sostenibile di persone e merci, finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
- b) l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, in particolare dei servizi socio-sanitari, scolastici e culturali, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerte;
- c) la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità, per favorire le attività ludico-ricreative e di mobilità che promuovono l'autonomia, lo sviluppo psico-fisico e cognitivo di bambini e ragazzi;
- d) il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia;
- e) la fruizione degli spazi e delle strutture pubbliche per accrescere le opportunità di incontro e confronto delle famiglie e dell'associazionismo familiare e sostenere la coesione sociale e il capitale relazionale della comunità.

3. Per le finalità di questo articolo la Provincia coinvolge il sistema delle autonomie locali.

Art. 11

Potenziamento degli strumenti di conciliazione dei tempi familiari e tempi di lavoro

1. La Provincia promuove il potenziamento dei servizi che favoriscono la conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro anche con riguardo alla domanda di tali servizi relativi alle fasce di età al di fuori della prima infanzia.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può erogare specifici buoni di servizio, anche utilizzando gli stanziamenti del Fondo sociale europeo, per l'acquisto di servizi da soggetti accreditati.

3. La Provincia promuove inoltre la rimozione di ostacoli di spazio e di tempo all'esercizio dell'attività lavorativa da parte di lavoratori domiciliati lontano dai maggiori centri residenziali, favorendo la costituzione di postazioni di telelavoro o di telecentri, al fine di consentire ai lavoratori medesimi di svolgere le proprie mansioni da postazioni lavorative più vicine alla famiglia.

4. La Provincia, nel rispetto delle disposizioni statali in vigore, può determinare l'articolazione del calendario scolastico tenendo conto anche delle esigenze di conciliazione dei tempi familiari con i tempi di lavoro.

5. Gli interventi previsti dal comma 3 possono essere affidati anche a Trentino sviluppo s.p.a..

Art. 12

Conciliazione famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private

1. La Provincia favorisce l'adozione da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di modalità di gestione delle risorse umane che consentono di realizzare con misure concrete la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare.

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può disciplinare le linee guida per la certificazione di imprese socialmente responsabili.

3. Nella disciplina delle modalità di accesso al distretto famiglia previsto dall'articolo 16. si tiene conto anche dell'adozione di modalità gestionali ai sensi del comma 1.

Art. 13

Servizi di prossimità per le organizzazioni

1. La Provincia promuove la conciliazione famiglia e lavoro favorendo l'erogazione da parte delle imprese ai propri dipendenti di servizi di prossimità a supporto dei loro impegni domestici o la predisposizione da parte delle medesime imprese di facilitazioni logistiche per l'acquisizione di tali servizi.

2. Per i fini di questo articolo la Provincia promuove l'incontro tra domanda ed offerta di servizi di prossimità, valorizzando le potenzialità delle strumentazioni informatiche e telematiche, sostenendo in via prioritaria, per l'erogazione di tali servizi, le organizzazioni che rientrano nel distretto dell'economia solidale di cui all'art. 5 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento).

Art. 14

Banche del tempo

1. La Provincia promuove la costituzione delle "banche del tempo" quali forme di organizzazione poste in essere da soggetti senza scopo di lucro iscritte all'albo del volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato), mediante le quali persone disponibili offrono gratuitamente parte del proprio tempo, secondo logiche di scambio equo e solidale, per attività ricreative, di cura, custodia, assistenza, sostegno scolastico e altro.

2. Le banche del tempo sono istituite, in particolare, per favorire lo scambio di servizi di vicinato, mettere a disposizione competenze personali e professionali, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire l'estensione della solidarietà, creare relazioni.

3. Per le finalità del comma 1 la Provincia può concedere specifici finanziamenti per il funzionamento dei soggetti richiedenti. Per la realizzazione delle iniziative la Provincia e gli enti locali possono inoltre mettere a disposizione beni mobili e immobili, anche a titolo gratuito.

Art. 15

Impiego del tempo extrascolastico per giovani durante il periodo estivo

1. La Provincia riconosce il potenziale educativo e formativo delle attività lavorative che gli studenti in età lavorativa svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero. Sostiene lo sviluppo delle attività lavorative estive quale strumento per:

- a) promuovere la formazione dei giovani;
- b) accrescere il benessere e lo sviluppo della persona;
- c) promuovere il benessere familiare;
- d) favorire la conciliazione famiglia e lavoro nel periodo estivo.

2. Per le finalità del comma 1, la Provincia promuove l'incontro domanda e offerta di lavoro estivo dei giovani anche in obbligo scolastico.

Capo IV

Trentino distretto per la famiglia

Art. 16

Distretto famiglia

1. La Provincia favorisce la realizzazione di un distretto famiglia inteso quale circuito economico, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli. Il distretto famiglia consente:

a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;

b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e accrescere l'attrattività territoriale contribuendo allo sviluppo locale;

c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale e europeo.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale istituisce con propria deliberazione, nell'ambito del processo di certificazione territoriale familiare, un registro dei soggetti, pubblici e privati che aderiscono al distretto famiglia, distinto per tipologie di attività ed ambiti di intervento, disciplinando anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e per la cancellazione dal registro.

3. La Provincia può concedere ai soggetti iscritti nel registro previsto da questo articolo delle agevolazioni nell'ambito delle norme provinciali di settore. La Giunta provinciale con specifica deliberazione definisce le modalità di raccordo del sistema premiante per i soggetti aderenti al distretto famiglia con le discipline amministrative di settore.

4. Per qualificare i servizi familiari dei soggetti aderenti al distretto la Giunta

provinciale può altresì disciplinare l'istituzione di uno o più marchi da rilasciare agli iscritti al registro previsto da questo articolo.

5. La Giunta provinciale costituisce una commissione tecnica, composta anche da esperti esterni, con il compito di definire gli interventi previsti dal Capo IV della presente legge. Ai componenti di tale commissione spettano i compensi previsti dalla vigente normativa provinciale.

Art. 17

Standard qualità familiare e carta dei servizi

1. Le organizzazioni pubbliche e private che intendono aderire al distretto famiglia devono rispettare gli standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali definiti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

2. Le organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi e prestazioni a favore della famiglia secondo quanto stabilito nel precedente comma, adottano la carta dei servizi famiglia, al fine di tutelare cittadini e famiglie garantendo la trasparenza nell'erogazione dei servizi.

3. La carta dei servizi, esposta nei luoghi in cui avviene l'erogazione delle prestazioni e comunque adeguatamente pubblicizzata, contiene quanto segue:

- a) impegno espresso dall'organizzazione;
- b) caratteristiche delle prestazioni erogate con specificazione delle modalità di accesso, degli orari e dei tempi di erogazione;
- c) prezzi o tariffe della prestazione;
- d) modalità e procedure per la presentazione dei reclami;
- e) ogni altro elemento utile ai fini del presente articolo.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione può adottare lo schema generale di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della carta dei servizi familiari.

5. Per le finalità del comma 1 la concessione di agevolazioni previste dalle leggi di settore può inoltre essere subordinata, pena revoca totale o parziale del contributo, a una gestione dei servizi erogati nell'ambito delle infrastrutture previste dal comma 1 orientata alle esigenze delle famiglie.

Art. 18

Standard di qualità familiare infrastrutturali

1. La Giunta provinciale può subordinare la concessione di agevolazioni sugli interventi previsti dalle discipline dei settori economici per la costruzione o l'ammodernamento delle opere realizzate, al rispetto di standard di qualità familiare delle infrastrutture.

2. Gli standard di qualità familiare previsti dal comma 1 consistono in requisiti infrastrutturali che consentono all'organizzazione di erogare servizi adeguati alle esigenze dei nuclei familiari e alle famiglie di poter fruire del servizio offerto.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione definisce gli standard di qualità familiare stabilendo le modalità di raccordo con le discipline amministrative di settore.

4. Questo articolo può trovare applicazione anche per la disciplina che prevede agevolazioni, comunque denominate, per specifici interventi realizzati da altri soggetti pubblici e privati .

Art. 19

Certificazione territoriale familiare

1. La certificazione territoriale familiare è uno strumento al quale aderiscono volontariamente le organizzazioni pubbliche e private che intendono, nell'ambito del distretto famiglia, adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali al fine di accrescere il benessere familiare territoriale.

2. Obiettivo prioritario della certificazione è definire un processo che consente di qualificare un territorio amico della famiglia con lo scopo di contribuire alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione definisce le linee guida per disciplinare il processo di certificazione territoriale familiare specificando:

- a) il processo di certificazione;
- b) i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione;
- c) gli standard famiglia per i servizi ed i processi di gestione;
- d) le modalità di verifica e di valutazione del processo;
- e) ogni altro elemento utile ai fini della disciplina del presente articolo.

Capo V

Promozione dell'associazionismo familiare

Art. 20

Promozione dell'associazionismo familiare

1. La Provincia valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuove l'associazionismo familiare e le organizzazioni del privato sociale per la gestione, pianificazione e valutazione delle politiche familiari.

2. La Provincia promuove la rappresentatività dell'associazionismo familiare in organi consultivi che trattano tematiche attinenti alle politiche familiari.

Art. 21

Auto-organizzazione delle famiglie per l'innovazione e l'integrazione dei servizi

1. La Provincia sostiene il principio dell'auto organizzazione delle famiglie e ne valorizza il ruolo attivo nell'elaborazione di progetti specifici per l'integrazione dei servizi esistenti sul territorio.

2. La Giunta provinciale può concedere contributi, fino all'80% della spesa ammessa, per sostenere spese di funzionamento delle associazioni di famiglie iscritte all'albo del volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio

1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato) che perseguono, senza scopo di lucro, le finalità di questa legge. I predetti contributi, alternativi a quelli già previsti dalle disposizioni vigenti, possono essere concessi anche per le attività formative e per i servizi resi dalle associazioni nei confronti dei propri associati e delle altre famiglie.

3. Al fine di incentivare e valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Provincia può concedere contributi per la realizzazione di progetti formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate in associazioni con i requisiti previsti dal comma 2, in risposta ai bisogni della comunità di riferimento. I progetti di imprenditorialità familiare ammessi a contributo riguardano servizi che facilitano la conciliazione famiglia e lavoro coerenti con i principi stabiliti dal precedente articolo 9.

Capo VI *Strumenti organizzativi e finanziari*

Art. 22

Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari

1. La Provincia approva con cadenza biennale il rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e per la natalità.

2. Il rapporto è lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche familiari e riporta le seguenti informazioni:

a) le modalità con cui sono attuati gli interventi previsti dalla presente legge ed in particolare gli interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie, le modalità di attuazione del coordinamento dei tempi del territorio, la promozione dell'associazionismo familiare nonché le modalità di attuazione del distretto per la famiglia;

b) le modalità con cui viene attuato il sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere e la natalità e il raccordo con gli strumenti di settore;

c) gli esiti della valutazione d'impatto familiare attuati sulle politiche strutturali di cui all'articolo 3.;

d) i principali indicatori elaborati dagli osservatori provinciali utili ai fini della presente legge;

e) le informazioni utili provenienti dal sistema informativo per le politiche familiari;

f) le modalità con cui viene attuato il sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere familiare di cui all'articolo 27;

g) ogni altra informazione utile ai fini del presente articolo.

3. Il rapporto provinciale è predisposto dalla struttura provinciale competente, ed è approvato dalla Giunta provinciale.

4. La Provincia stabilisce le modalità per la redazione del rapporto comprese quelle per il coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e privati, delle strutture organizzative provinciali competenti e le metodologie di valutazione degli interventi.

5. La supervisione sull'assetto complessivo del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità, nonché sulle modalità di

attuazione della presente legge è svolta da un comitato tecnico-scientifico che è composto:

- a) dal dirigente della struttura provinciale competente;
- b) da due componenti esterni esperti in materia di politica familiare;
- c) da un componente esterno esperto in materia di valutazione delle politiche pubbliche.

6. Ai componenti del comitato previsto dal comma 5 spettano i compensi previsti dalla vigente normativa provinciale.

Art. 23

Coordinamento delle politiche in favore della famiglia

1. La struttura competente in materia di politiche familiari ha funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta provinciale, anche per le finalità dell'articolo 2., comma 1, con particolare riguardo alle proposte di deliberazione della Giunta provinciale suscettibili di incidere in modo significativo sulle politiche familiari della Provincia, ivi comprese quelle da approvare in attuazione degli articoli 16., comma 3, 17., comma 5 e 18., comma 1. A tal fine con provvedimento della Giunta provinciale sono definite le materie sulle quali le strutture competenti devono richiedere parere obbligatorio che deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta. Se il parere non viene rilasciato entro il predetto termine, il parere si intende acquisito per silenzio assenso.

Art. 24

Strumenti di raccordo istituzionale

1. In attesa del trasferimento di competenze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 e al fine di coordinare, per le finalità di questa legge, l'azione della Provincia con quella degli enti locali anche per una compiuta realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità, è istituita una commissione di coordinamento quale organo di consultazione e di proposta della Giunta provinciale.

2. La commissione di coordinamento esprime pareri su atti della Giunta medesima adottati ai sensi di questa legge e può presentare iniziative, progetti e proposte al fine di migliorare il raccordo tra gli interventi previsti ai sensi di questa legge e quelli rientranti nelle materie di competenza degli enti locali. Tali proposte riguardano anche l'individuazione di tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto da questa legge.

3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è presieduta dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato ed è composta inoltre:

- a) dal dirigente provinciale competente e da un funzionario provinciale esperto in materia;
- b) da tre rappresentanti dei comuni e delle comunità designati dal Consiglio delle autonomie locali.

4. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede. La segreteria della commissione è svolta dalla struttura prevista all'articolo 23.

5. Gli oneri relativi alla partecipazione ai lavori della commissione sono a carico del soggetto designante.

Art. 25

Sistema informativo delle politiche familiari

1. Per un'efficace attività di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla presente legge, è istituito il sistema informativo delle politiche familiari. Esso concorre alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.

2. Il sistema informativo delle politiche familiari garantisce l'integrazione dei propri dati con quelli derivanti dal sistema informativo delle politiche sociali previsto dall'articolo 15 della legge provinciale sulle politiche sociali.

Art. 26

Sportello unico per il cittadino e la famiglia

1. La Provincia, le comunità e i comuni promuovono l'attivazione di uno sportello unico per il cittadino e la famiglia per favorire l'informazione su tutti i servizi e sui diritti esistenti sul territorio provinciale, rendere accessibili i servizi ai cittadini e alle famiglie, aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Lo sportello svolge le seguenti attività a favore di cittadini e famiglie:

a) orienta e informa su tutti i diritti e su tutti i servizi previsti dalla presente legge, dalle altre discipline settoriali provinciali, dalle discipline regionali e statali riferite al benessere familiare;

b) eroga tutte le informazioni necessarie nonché supporta i cittadini e le famiglie nella definizione del proprio progetto di conciliazione familiare con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 9. della presente legge;

c) eroga tutte le informazioni riferite alle opportunità offerte dal sistema pubblico e dalle organizzazioni aderenti al distretto famiglia con riferimento a quanto stabilito dal capo IV della presente legge;

d) concorre con le altre strutture provinciali alla gestione degli interventi stabiliti dal capo IV della presente legge.

3. Lo sportello unico è organizzato, con le modalità fissate ai sensi dell'articolo 3 comma 3, dalle comunità anche in collaborazione con la Provincia, con altri enti e organismi pubblici e privati, anche valorizzando la collaborazione delle associazioni di famiglie e del terzo settore. In ogni caso lo sportello unico assicura adeguate forme di raccordo con i consultori istituiti ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20 (Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia).

4. Le risorse necessarie per consentire l'attivazione degli sportelli da parte delle comunità sono individuate con il decreto previsto dall'articolo 35 di questa legge. Sino a tale data gli sportelli possono essere attivati dalla Provincia.

Art. 27

Sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere

1. Il sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere delle famiglie e dei cittadini persegue l'obiettivo di rappresentare in forma unitaria l'insieme di tutte le politiche di prevenzione del disagio attivate dalla Provincia al fine di rendere maggiormente efficaci ed efficienti gli interventi attuati sul territorio.

2. La realizzazione del sistema integrato delle politiche di prevenzione al disagio è promosso dalla Provincia mediante:

a) l'istituzione di una cabina di regia provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la prevenzione del disagio;

b) la periodica mappatura in uno specifico rapporto di tutti gli interventi e di tutte le attività promosse dalla Provincia e dagli enti locali sul territorio;

c) l'individuazione di specifici strumenti di coordinamento e di raccordo per orientare l'attività della Provincia e degli enti locali evitando la sovrapposizione delle azioni e degli interventi;

d) la realizzazione di specifici interventi da attuarsi attraverso il finanziamento di progetti di carattere provinciale e locale, l'attività di ricerca, di informazione e di formazione sulle tematiche concernenti le politiche di prevenzione al disagio finalizzate ad accrescere il benessere familiare.

Art. 28

Utilizzo delle nuove tecnologie

1. La Provincia e gli enti locali promuovono per le finalità previste dalla presente legge l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche avanzate al fine di aumentare l'accessibilità a servizi e prestazioni per i cittadini e le famiglie.

2. L'utilizzo delle tecnologie avanzate consente di rafforzare l'integrazione dei sistemi informativi e dei servizi tra le organizzazioni pubbliche e private sostenendo la realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità e migliorare la funzionalità dei servizi pubblici in termini di efficienza, efficacia e economicità.

3. La Provincia e gli enti locali promuovono, in particolare, l'utilizzo dei portali tematici per l'erogazione di servizi via internet, delle piattaforme "Voce tramite protocollo internet" (VOIP), della comunicazione elettronica in fibra ottica, delle centrali tecnologiche finalizzate all'erogazione dei teleservizi e delle prestazioni di telelavoro, della televisione digitale e di altre strumentazioni utili ai fini di questo articolo.

Art. 29

Carta famiglia

1. La Provincia istituisce la carta famiglia che attribuisce ai possessori il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di

beni e la fruizione di servizi, anche con riguardo a servizi erogati da soggetti pubblici e privati diversi dalla Provincia, previo accordo con gli stessi.

2. La carta famiglia è una carta tecnologica che può consentire al titolare di acquisire automaticamente in forma elettronica gli assegni ed i benefici economici previsti dalla presente legge.

3. La Provincia definisce le forme di raccordo tra la carta famiglia ed il fondo di garanzia di cui all'articolo 8..

4. Il servizio offerto tramite la carta famiglia concorre a:

- a) accrescere il benessere familiare tramite la determinazione di agevolazioni e le riduzioni di prezzi e tariffe;
- b) realizzare il distretto famiglia tramite un coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e private;
- c) semplificare i processi amministrativi tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;
- d) rafforzare la coesione sociale e la solidarietà tra famiglie.

5. La Provincia promuove la diffusione della carta famiglia tramite il coinvolgimento delle autonomie locali, delle organizzazioni pubbliche e private, del terzo settore e delle associazioni familiari.

Art. 30

Formazione, ricerca e innovazione

1. La Provincia promuove la formazione sulle politiche familiari strutturali orientate al benessere e alla natalità al fine di innalzare le competenze e la professionalità degli operatori istituzionali, economici, sociali, familiari e culturali che elaborano, implementano, gestiscono e valutano le politiche familiari e i relativi interventi. L'attività di formazione si pone come obiettivo quello di:

- a) analizzare, studiare, elaborare e valutare le tematiche relative alla famiglia a livello locale, nazionale e internazionale;
- b) offrire percorsi di alta formazione concernenti le politiche familiari per amministratori, imprenditori, professionisti e altri operatori;
- c) favorire laddove richiesto il trasferimento delle competenze relative alle politiche familiari implementate a livello locale in altri territori.

2. Per le finalità di questo articolo la Provincia si raccorda con gli osservatori socio-economici esistenti, nonché con gli altri istituti o organismi, anche di carattere internazionale, presenti sul territorio provinciale.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo la struttura provinciale competente può avvalersi del supporto della fondazione di cui all'articolo 25 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 31

Valutazione di impatto familiare

1. La Provincia introduce la valutazione di impatto familiare al fine di orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia in considerazione della sua valenza sociale e economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità in attuazione dei principi di equità

sociale, sussidiarietà, adeguatezza e a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio.

2. La valutazione di impatto familiare costituisce strumento per indirizzare le politiche tributarie e tariffarie della Provincia previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.

3. La valutazione di impatto familiare implica:

a) la valutazione preventiva dell'incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione e relativi strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra carico fiscale, tributario e tariffario, condizione economica e composizione del nucleo familiare;

b) la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi di cui alla lettera a) aventi ricadute sulla famiglia in relazione agli aspetti tributari e tariffari implicati dai medesimi;

c) il coinvolgimento nella valutazione dei principali attori del sistema delle politiche familiari nonché degli utenti destinatari dei servizi.

4. La Provincia indica in modo espresso nei propri atti di programmazione e relativi strumenti attuativi gli elementi di valutazione di cui al comma 1 e promuove intese con gli enti locali al fine di estendere la valutazione di impatto familiare alle politiche settoriali di competenza dei medesimi e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo e disciplinati gli obblighi di informazione della Giunta provinciale nei confronti del Consiglio provinciale, dei soggetti del terzo settore interessati e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 32

Strumenti di coordinamento organizzativo

1. La realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità è promossa utilizzando gli strumenti di raccordo e di coordinamento organizzativo previsti dalla normativa vigente e, in particolare, mediante:

a) la stipulazione di intese istituzionali e di accordi di programma ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale 16 giugno del 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

b) il ricorso alle conferenze di servizi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);

c) la promozione di intese con il Consiglio delle autonomie locali;

d) gli accordi volontari di area o di obiettivo e l'attivazione di tavoli di lavoro per individuare soluzioni condivise a problemi di organizzazione, di conciliazione dei tempi della società e di realizzazione dei programmi d'intervento.

2. Per la realizzazione degli interventi di carattere sovraprovinciale la Provincia promuove la collaborazione con le regioni, con la provincia autonoma di Bolzano e con altri soggetti pubblici, anche mediante gli strumenti di collaborazione previsti dall'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Art. 33

Fondo per la famiglia

1. Per potenziare gli interventi in materia di politiche familiari è istituito il fondo per la famiglia.

2. Il fondo è destinato al finanziamento degli interventi previsti da questa legge, ad esclusione di quelli che la legge medesima prevede di attivare a valere su altre leggi di settore, nonché ad integrare le risorse autorizzate ai sensi della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori), della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento), della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), e della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali), per finanziare interventi in favore della famiglia.

3. La Giunta provinciale ripartisce le risorse del fondo definendo la quota da destinare a ciascun intervento o a ciascuna integrazione disposti ai sensi del comma 2, ferma restando la possibilità di costituire nell'ambito del fondo un accantonamento di riserva. Per l'integrazione degli stanziamenti autorizzati per la copertura delle spese previste dalle leggi provinciali citate nel comma 2 la Giunta provinciale è inoltre autorizzata a disporre i prelievi di somme dal fondo.

Art. 34

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad esclusione di quelli indicati al comma 2, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per il Fondo per la famiglia (unità previsionale di base 40.5.130 - Altri interventi per servizi socio-assistenziali).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16, comma 5, e 22, comma 5 e 24, si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sulle unità previsionali di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

Capo VII *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 35

Disposizioni finali

1. Le funzioni previste da questa legge in capo alla Provincia che non siano ad essa riservate ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), sono gestite dalla stessa sino all'adozione del decreto del Presidente della Provincia ai sensi del comma 13 del medesimo articolo. I tempi del trasferimento sono determinati, d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie, tenendo conto anche della necessità di sperimentare gli interventi innovativi previsti da questa legge. E' comunque trasferita entro sei mesi dalla costituzione delle comunità la concessione dell'assegno previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b). Resta fermo l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento prevista dall'articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, anche per le finalità previste dall'articolo 22.

2. Fino alla data di attivazione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e dall'articolo 9, comma 4, continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera c) della legge provinciale sulle politiche sociali, ancorché abrogato.

3. Fino alla data di attivazione degli interventi previsti dall'articolo 5., comma 1, lettera a), non si applica quanto previsto dall'articolo 36, comma 3.

Art. 36

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge sulle politiche sociali) e abrogazioni

1. All'articolo 15, comma 2, lett. b) della legge provinciale sulle politiche sociali, le parole: "anche in relazione alla pubblicità degli atti relativi alla valutazione di impatto familiare previsti dall'articolo 29, comma 3" sono soppresse.

2. L'articolo 35, comma 3, lettera c) della legge provinciale sulle politiche sociali, è abrogato.

3. All'articolo 35, comma 3, lettera e) della legge provinciale sulle politiche sociali, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per le giovani coppie e i nubendi, il prestito sull'onore è concesso secondo quanto previsto dall'articolo 5., comma 1, lettera a) del provvedimento legislativo concernente: "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità".

4. Gli articoli 28 e 29 della legge provinciale sulle politiche sociali, sono abrogati.

5. L'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (Legge finanziaria 2008) è abrogato.